

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA

Art. 1 Riunioni e funzionamento.

a) La Consulta Sportiva comunale si deve riunire, con convocazione scritta del Presidente, almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. Le riunioni sono pubbliche.

b) Può altresì essere convocata su richiesta scritta rivolta al Presidente da almeno un terzo dei componenti, o dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport.

c) Le riunioni sono valide qualora sia presente la metà più uno dei membri della Consulta con diritto di voto. Trascorsa almeno mezz'ora dopo la convocazione le riunioni sono valide qualora sia presente non meno di un terzo dei membri della Consulta con diritto di voto.

d) La Consulta adotta le proprie decisioni a maggioranza (metà più uno) dei presenti con diritto al voto, con alzata di mano.

e) Alle riunioni della Consulta possono partecipare anche due rappresentanti di ogni società. Il diritto al voto potrà essere esercitato solo dal rappresentante nominato dalla Società nella Consulta. Tale nomina dovrà avvenire per iscritto da parte del Presidente di ogni Società Sportiva. La nomina così avvenuta non è soggetta a scadenza temporale.

f) Per sostituire i membri con diritto al voto, in caso di dimissioni, di rinnovo di incarichi societari o di assenza temporanea, i Presidenti delle Società Sportive rappresentate dovranno inviare una segnalazione scritta al Presidente della Consulta che dovrà inserire l'argomento nell'ordine del giorno.

g) Il Presidente, all'inizio di ogni riunione, nomina il Segretario, scegliendolo tra tutti i presenti: avrà il compito di redigere i verbali che dovranno essere approvati successivamente.

h) In caso di assenza del Presidente, la Consulta, momentaneamente presieduta dal Consigliere più anziano, può votare con la maggioranza dei presenti aventi diritto (la metà più uno subito oppure non meno di un terzo dopo mezz'ora dalla convocazione) se intende procedere nella seduta stessa con la nomina di un presidente temporaneo per la sola riunione in corso individuandolo tra tutti i presenti, anche esterni alla consulta.

ART-2) Presidente.

Il Presidente della Consulta Sportiva comunale ha il compito di:

- a) convocare e presiedere le riunioni della Consulta Sportiva;
- b) rappresentare la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti e Organizzazioni presenti sul territorio.

In caso di dimissioni o impedimento il Sindaco, avutane comunicazione, entro 30 giorni convoca la Consulta per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.3) Elezioni del Presidente.

- a) La Consulta Sportiva provvede alla nomina del Presidente nella prima seduta dopo l'approvazione del Regolamento di Funzionamento.
- b) Il Presidente può essere nominato tra le persone componenti la Consulta o individuato anche esternamente ad essa.
- c) La carica di Presidente della Consulta non è cumulabile con quella di Sindaco , di Assessore, di Consigliere comunale:uno di questi, se eletto, avrà 10 giorni di tempo per rimettere uno dei suoi mandati.
- d) La carica di Presidente della Consulta è incompatibile con quella di membro ordinario della Consulta stessa:in tale caso la società che ha nominato il membro risultato poi eletto Presidente, provvederà a sostituirlo all'interno della Consulta segnalando altro nominativo.
- e) Il Presidente dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile.
- f) Il Presidente viene nominato a maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri della Consulta assegnati per alzata di mano.
- g) Il Presidente decade immediatamente in seguito a una mozione di sfiducia votata dalla maggioranza assoluta (metà più uno) dei membri assegnati della Consulta Sportiva, per alzata di mano.
Nella stessa seduta, la Consulta definisce la data di convocazione per l'elezione del nuovo Presidente per alzata di mano.